

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 15/CG

La Commissione Federale di Garanzia

composta dai Sigg.ri:

Cesare Mastrocola –Vice Presidente

Ottorino Giugni – Componente

Cesare Mirabelli – Componente

Fabrizio Criscuolo – Componente

all’esito della Camera di Consiglio, pubblica il testo della decisione assunta nel procedimento esaminato nella riunione del 25 luglio 2024, avente per oggetto:

2. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – PROT. 32421/1148PF23-24/GC/BLP DEL 28 GIUGNO 2024 – NEI CONFRONTI DEL SIG. STEFANO MENATO, ALL'EPOCA DEI FATTI COLLABORATORE DELLA PROCURA FEDERALE, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 2, COMMA 1, 3, COMMA 1 LETT. A) E 4, COMMA 1 REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Con nota prot. n. 32421/1148pf23-24/GC/blp, il Procuratore federale deferiva davanti a questa Commissione il sig. Stefano Menato - collaboratore della Procura federale - per rispondere della violazione di cui all’art. 4, co. 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che con specifico riferimento a quanto disposto dagli artt. 2, co. 1, 3 co. 1, lett. a) e 4, co. 1 del Regolamento di disciplina dei componenti degli Organi di giustizia sportiva, avendo "nel corso della corrente stagione sportiva, pubblicato e condiviso sul proprio personale profilo pubblico del social network "Facebook" una serie di post dal contenuto gravemente e grandemente lesivo, ora, della figura dell'autorità di taluni organi federali, ora, della reputazione del buon nome proprio di altri tesserati, di certune tifoserie e più in generale della Federazione Italiana Giuoco Calcio stessa".

A seguito della comunicazione di chiusura delle indagini della Procura federale, datata 27 maggio 2024, il sig. Menato rassegnava le dimissioni con "decorrenza immediata" e depositava memoria difensiva nella quale giustificava la propria condotta attribuendola alla "personale imperizia informatica" che aveva portato alla pubblicazione in "chiaro" di una serie di post di natura goliardica, da condividere con un ristretto numero di amici/tifosi con i quali si scherzava alla conclusione di ogni partita.

Lo stesso Stefano Menato, in data 15 luglio 2024, inviava una comunicazione indirizzata alla Commissione Federale di Garanzia con la quale annunciava di non poter partecipare alla riunione del 25 luglio 2024 per "inderogabili motivi personali", precisando che tale assenza non voleva essere una mancanza di rispetto alla Commissione. In detta comunicazione, ribadiva quanto già

affermato anche nella memoria, reiterando le sue più sentite scuse e precisando che avrebbe accettato “con serenità le risultanze delle determinazioni che saranno assunte in merito”.

Il Collegio, nella riunione del 25 luglio 2024, sentita la richiesta formulata dalla Procura federale, della destituzione, riservava la propria decisione a termini di regolamento.

Innanzitutto, è importante sottolineare che il presente procedimento è il primo ad essere valutato successivamente all'intervenuta abrogazione dell'art. 8, co. 4, del previgente Regolamento di Disciplina degli Organi di Giustizia Sportiva che aveva ad oggetto l'estinzione del procedimento disciplinare qualora, anteriormente all'adunanza di discussione, l'incolpato “presenti irrevocabili dimissioni dall'incarico e dichiari di rinunciare anche per il futuro ad ogni altro incarico nell'ambito della federazione”.

Pertanto, le dimissioni rassegnate dal signor Stefano Menato risultano ininfluenti per questa Commissione che deve comunque esaminare la condotta dell'incolpato ed assumere una decisione nei suoi confronti.

Nel merito, i fatti addebitati al Sig. Menato sono provati. Non c'è alcun dubbio che quest'ultimo abbia posto in essere le condotte contestate al medesimo dalla Procura federale pubblicando in “chiaro” i post che sono stati attenzionati da quest'ultima: lo stesso incolpato ammette di aver pubblicato i post *de quibus*, sia pur attribuendo un diverso significato agli stessi e giustificando la propria condotta imputandola ad una sua sostanziale imperizia informatica, poiché erano in realtà, a detta del medesimo Menato, destinati a restare nell'ambito di una chat di “persone amiche” con le quali aveva la consuetudine di commentare gli avvenimenti sportivi.

In conclusione, risulta esserci un comportamento di rilevanza disciplinare, così come contestato dalla Procura federale nell'atto di deferimento.

In considerazione di quanto sopra, la Commissione Federale di Garanzia, esaminati tutti i profili descritti, in relazione alle violazioni commesse dal signor Stefano Menato reputa la censura l'unica sanzione idonea al caso di specie.

Infatti, non solo la condotta successiva tenuta dall'incolpato giustifica un'attenuazione della sanzione ma non è comunque possibile applicare la sanzione della destituzione - come richiesto dalla P.f. - ad un soggetto che con le dimissioni “particolari” rassegnate (dimissioni, cioè, non solo irrevocabili, ma anche con rinuncia per il futuro ad ogni altro incarico nell'ambito della Federazione) è ormai già definitivamente “fuori” dal sistema e quindi da qualunque Organo federale.

La Commissione Federale di Garanzia

PQM

visto l'art. 4, co. 1, del Codice di Giustizia Sportiva nonché gli artt. 2 co. 1, 3 co 1, e 4 co. 1 del Regolamento di disciplina dei componenti degli Organi di Giustizia Sportiva, commina al Sig. Stefano Menato la sanzione della censura.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 LUGLIO 2024

IL PRESIDENTE F.F.
(dott. Cesare Mastrocola)